#### Disegno di legge

#### INTERVENTI IN MATERIA DI ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

### Art. 1 Finalità e ambito d'intervento

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce quali malattie a elevato impatto sociale quelle identificate come allergie o intolleranze alimentari. A questo fine disciplina le iniziative riguardanti gli interventi in tale ambito.

# Art. 2 Interventi in ambito sanitario

- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge l'azienda provinciale per i servizi sanitari costituisce il "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari".
  - 2. Obiettivi prioritari del centro sono:
- a) garantire prestazioni allergologiche sia di prevenzione che di cura valide, sufficienti e tempestive;
- b) studiare, anche dal punto di vista epidemiologico, le allergie e le intolleranze alimentari, anche attraverso l'istituzione di apposite borse di studio, in collaborazione con le università:
- c) promuovere l'istituzione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolti agli operatori sanitari, allo scopo di ottenere diagnosi corrette e tempestive che consentano l'impostazione di un'adeguata prevenzione o terapia;
- d) promuovere l'istituzione di programmi educativi e di prevenzione sulle allergie e le intolleranze alimentari sin dalla gravidanza o dai primi mesi di vita, particolarmente per i soggetti a rischio, anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei consultori;
- e) promuovere campagne di comunicazione in tema di allergie, intolleranze alimentari e diritti informativi su ogni genere di vaccinazione.
- 3. Sono a carico del servizio sanitario provinciale, conformemente alle disposizioni che stabiliscono le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, gli alimenti, le indagini diagnostiche e i farmaci necessari per la prevenzione e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari pediatriche e degli adulti, indicate dal "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari", e tutti i farmaci o presidi sanitari necessari per gli interventi di urgenza o emergenza di cui i pazienti debbano disporre per la loro sicurezza, prescritti da medici specialisti allergologi appartenenti al servizio sanitario provinciale.

## Art. 3 Interventi in ambito scolastico

- 1. La Provincia garantisce gli interventi necessari affinché le persone soggette ad allergie o intolleranze alimentari possano frequentare le scuole in maniera sicura. Quindi:
- a) garantisce la disponibilità e la correttezza della dieta nelle mense scolastiche, sia dal punto di vista allergologico che da quello dietetico;
- b) garantisce i massimi livelli di prevenzione ambientale nei locali destinati a mensa scolastica, in modo da evitare contatti o inalazioni accidentali di allergeni.
- 2. La Provincia, in collaborazione con il "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari", predispone un piano di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale.
  - 3. Obiettivi del piano sono:
- a) preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologie, sia dal punto di vista pratico che da quello psicologico;
- b) rendere consapevoli gli operatori scolastici del rischio a cui sono sottoposte le persone soggette ad allergie o intolleranze alimentari, qualora non siano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie;
- c) promuovere l'istituzione di programmi educativi sulle allergie e le intolleranze alimentari sin dai primi livelli scolastici, per incrementarne la consapevolezza.

## Art. 4 Altri interventi

- 1. Per accrescere la conoscenza delle allergie e delle intolleranze alimentari la Provincia interviene:
- a) promuovendo iniziative informative e formative rivolte all'industria alimentare, allo scopo d'incrementare la consapevolezza sulle allergie e le intolleranze alimentari, in modo da garantire sicurezza alle persone soggette ad esse attraverso un'adeguata tecnologia, tesa a impedire le contaminazioni produttive;
- b) adottando misure idonee a migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, anche integrando le disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, nell'ambito delle proprie competenze.

# Art. 5 Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.